

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1988

Costituzione di società abilitate alla intermediazione in borsa

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sulla costituzione di società per l'intermediazione in borsa costituisce un significativo passo verso la riforma dell'istituto della borsa valori e un primo adeguamento della normativa in previsione della piena attuazione dell'Atto unico europeo, fissata per il 31 dicembre 1992.

Con esso si intende avviare il processo di trasformazione dell'attività di intermediazione in valori mobiliari, cominciando dai soggetti istituzionalmente abilitati alla negoziazione in borsa, consentendola in questa fase transitoria, oltre che agli agenti di cambio, anche a società di capitali, costituite tra o con agenti di cambio con partecipazione di aziende e istituti di credito e di società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida.

La costituzione delle predette società corrisponde all'esigenza da tempo avvertita di consentire l'attività di intermediazione in borsa superando i limiti dell'attuale qualificazione degli agenti di cambio di operatori individuali per avvalersi di strutture e di mezzi anche patrimoniali, meglio adeguati alle esigenze dei risparmiatori ed all'evoluzione del mercato. Ciò anche per prepararsi al futuro assetto della disciplina dei soggetti e delle attività di intermediazione che dovrà conseguire alle ulteriori fasi della riforma dei mercati mobiliari.

A questi nuovi operatori vengono ancora estese, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative agli agenti di cambio, che mantengono le loro precedenti prerogative.

L'ulteriore passo da compiere sarà la disciplina delle modalità di organizzazione e di

funzionamento del mercato mobiliare e delle attività di intermediazione in valori mobiliari nelle molteplici articolazioni, assunte in risposta alla domanda sempre più qualificata dei risparmiatori.

L'articolo 1 ammette alla negoziazione dei valori mobiliari in borsa e nel mercato ristretto le società iscritte in un apposito albo, tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Trattasi di novità di assoluto rilievo, in quanto sino ad oggi soltanto gli agenti di cambio erano abilitati alla contrattazione cosiddetta alle grida.

Questi tuttavia - nel nuovo regime - continuano a poter svolgere le loro attività nelle forme tradizionali, ove non ritengano di costituirsi nelle nuove società.

L'articolo 2 detta i requisiti che devono avere le costituende società per poter essere iscritte all'albo e svolgere conseguentemente le proprie attività.

In via preliminare è richiesto che la stessa costituzione della società sia soggetta ad autorizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa che effettuerà un riscontro di legittimità e che valuterà, con specifico riferimento a taluni vincoli posti dall'articolo 10 nella prima attuazione della legge, la loro rispondenza alle esigenze di concorrenzialità ed efficienza del mercato.

Tra i requisiti veri e propri è da evidenziare innanzi tutto quello della forma giuridica delle costituende società. Per essa è prevista, oltre a quella della società per azioni, anche la forma della società in accomandita per azioni che, soprattutto in una prima fase, può riuscire utile per coniugare la professionalità degli agenti di cambio (che potrebbero assumere la qualità di soci accomandatari) con l'apporto di capitali anche da parte di soggetti terzi.

L'esclusività dell'oggetto sociale riferito alle sole attività attualmente consentite agli agenti di cambio e a quelle ad esse strettamente strumentali come la consulenza, tiene conto delle limitazioni e delle incompatibilità già previste dall'ordinamento per l'attività professionale dell'agente di cambio al fine di evitare concorrenze e conflitti d'interesse.

Gli ulteriori requisiti attengono alla qualità dei soggetti che possono essere soci accoman-

datari o amministratori delle società e comunque che sono in grado di impegnare le società stesse: essi infatti possono essere agenti di cambio ovvero soggetti muniti di particolare qualificazione professionale e in possesso di requisiti di onorabilità. Questi ultimi requisiti sono anche richiesti a chiunque sia in grado di esercitare il controllo sulle società.

Data la natura dell'attività svolta dalle menzionate società si è ritenuto opportuno porre dei vincoli alla partecipazione al capitale, che non è consentita alle società o enti che hanno comunque collegamenti di gruppo con società quotate svolgenti attività diverse dalla intermediazione finanziaria in senso lato (banche, assicurazioni, eccetera).

L'attività alle grida delle società non subisce limitazioni territoriali e viene svolta per il tramite degli agenti di cambio partecipanti, ovvero di propri dipendenti qualificati, a ciò abilitati a seguito di apposito esame ed in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

La disciplina delle società è infine completata con la previsione degli obblighi di revisione e certificazione dei bilanci di cui all'articolo 5.

L'articolo 3 detta le norme relative alla vigilanza ed al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa sulle nuove società. I poteri esercitabili sono sostanzialmente quelli già previsti nei confronti degli agenti di cambio oltre a quelli conseguenti alla forma societaria assunta.

L'articolo 4 fissa norme di comportamento relative all'attività di consulenza, intese ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Altre norme di comportamento, relative alla esecuzione degli ordini della clientela, sono dettate nell'articolo 8 con specifico riferimento all'utilizzo di sistemi informatici e telematici per la conclusione dei contratti.

L'articolo 6 prevede le sanzioni applicabili in caso di irregolarità nella gestione della società o di violazioni di legge.

Oltre alla possibilità di disporre la sospensione cautelare dall'albo, è prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o la sanzione della sospensione dell'attività fino a sei mesi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In caso di violazioni di eccezionale gravità, la Commissione nazionale per le società e la borsa dispone la cancellazione delle società dall'albo.

Disposizioni particolari disciplinano la messa in liquidazione coatta amministrativa delle società in questione.

L'articolo 7 prevede la costituzione, con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di un fondo di garanzia a tutela dei clienti delle società in questione. Vi è inoltre la concreta possibilità che a tali società sia applicata la legge 19 giugno 1986, n. 289, sulla possibilità di operare come depositari dei titoli della clientela da sub-depositare presso la Monte Titoli S.p.A.. Anche in relazione a ciò si è reso opportuno prevedere la costituzione del Fondo di garanzia,

fissando nella legge i profili attinenti alle prestazioni patrimoniali che potranno essere imposte.

L'articolo 10 detta norme transitorie dirette a consentire agli attuali agenti di cambio la costituzione delle società, mantenendo in esse, in una prima fase, una posizione maggioritaria e limitando, per la quota di capitale residuo, la possibilità di partecipazione alle sole aziende di credito e alle società commissionarie ammesse in borsa.

Si prevede, infine, l'istituzione di un ruolo speciale tenuto dal Ministero del tesoro nel quale sono iscritti gli agenti di cambio partecipanti alle società, mentre per quelli che intenderanno svolgere ancora la loro attività in forma individuale sono confermate tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Negoziazione in borsa di valori mobiliari)

1. Alla negoziazione dei valori mobiliari per conto terzi nella borsa e nel mercato ristretto sono abilitate le società iscritte nell'Albo di cui al successivo articolo 2, in attesa della riforma dei mercati borsistici.

2. Alle società di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli agenti di cambio, ivi compresi i divieti e le incompatibilità stabiliti dall'articolo 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, dall'articolo 1 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, e dall'articolo 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Art. 2.

(Albo delle società autorizzate)

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un Albo delle società abilitate alla negoziazione dei valori mobiliari ai sensi della presente legge.

2. Sono iscritte nell'Albo le società per azioni o in accomandita per azioni legalmente costituite nel territorio dello Stato, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, che abbiano i seguenti requisiti:

a) per oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, nonchè le attività a queste strumentali, ivi compresa l'attività di consulenza e le altre attività consentite agli agenti di cambio dalle vigenti disposizioni di legge;

b) un capitale sociale interamente versato non inferiore a 500 milioni;

c) i soci accomandatari, gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti muniti di poteri di rappresentanza che siano agenti di

cambio di cui all'articolo 10 ovvero in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza di cui all'articolo 1, comma quarto, lettera *b*), della legge 23 marzo 1983, n. 77; non si trovino in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, nè siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. I soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società dovranno documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera *c*) del comma 2.

4. Al capitale delle società di cui al comma 2 non possono partecipare, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, società o enti con titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali diversa da quella bancaria, assicurativa e finanziaria, nonché le società e gli enti che controllano o sono controllati da dette società o enti. Tale divieto si applica anche alle persone fisiche che detengono partecipazioni di controllo in dette società.

5. Le azioni delle società autorizzate devono essere nominative e non possono essere trasferibili per girata. Il trasferimento può essere subordinato a requisiti oggettivi determinati nello statuto e verificati dagli amministratori.

6. Gli statuti delle società stesse sono soggetti ad approvazione da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa che ne verifica la conformità alle disposizioni della presente legge.

7. Le società iscritte all'Albo possono operare presso tutte le borse valori o mercati ristretti attraverso proprie sedi operative.

8. Per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, le società si avvalgono degli agenti di cambio di cui all'articolo 10 ovvero di propri dipendenti abilitati all'esercizio dell'attività a seguito di apposito esame. La Commissione nazionale per le società e la borsa bandisce annualmente gli esami di abilitazione e determina, con proprio regolamento, i requisiti di

onorabilità e professionalità richiesti per la partecipazione agli esami di abilitazione e le modalità del loro svolgimento.

9. Fermo il disposto del comma 2, lettera *a*), gli agenti di cambio che partecipano alle società previste nella presente legge restano individualmente assoggettati ai divieti e alle incompatibilità stabiliti dalla vigente legislazione e non possono esercitare direttamente attività di intermediazione.

10. Agli amministratori, sindaci e direttori generali delle società autorizzate si applica l'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Obblighi delle società iscritte all'Albo e vigilanza della Consob)

1. Le società iscritte all'Albo non possono partecipare al capitale di altre società iscritte al medesimo Albo, nè acquisire partecipazioni in altre società che non svolgano attività strettamente strumentali.

2. La Commissione nazionale per la società e la borsa esercita la vigilanza sulle società iscritte all'Albo avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 3 e 4-*bis* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, così come da ultimo modificata dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Le società stesse sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge.

3. Il trasferimento delle azioni e la sostituzione degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), devono essere comunicati alla Commissione nazionale per le società e la borsa nel termine di quindici giorni.

4. Nell'esercizio della vigilanza sulle società iscritte all'Albo la Commissione nazionale per le società e la borsa inoltre:

a) determina le forme tecniche dei bilanci;

b) può richiedere che vengano forniti dati e situazioni periodiche concernenti la situazio-

ne patrimoniale, economica e finanziaria, anche mediante la compilazione di prospetti redatti secondo gli schemi e con le modalità stabiliti dalla Commissione stessa;

c) può prescrivere specifiche modalità di rilevazione, di registrazione e di documentazione delle operazioni.

Art. 4.

(Obblighi relativi all'attività di consulenza)

1. Nell'esercizio dell'attività di consulenza, le società iscritte all'Albo non possono consigliare operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari emessi da enti e società ad esse collegati patrimonialmente da rapporti di controllo o collegamento societario ovvero investimenti rispetto ai quali non si trovino in una situazione di indipendenza, nè consigliare di avvalersi dei servizi di un soggetto parimenti collegato, a meno che non abbiano preventivamente reso nota tale situazione.

Art. 5.

(Revisione e certificazione del bilancio)

1. Le società iscritte all'Albo sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile e alla certificazione del bilancio, ad eccezione dell'articolo 6, commi primo, secondo e settimo.

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa può prescrivere che la conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche di cui all'articolo 3, comma 4, sia verificata dalla società di revisione incaricata della revisione e certificazione del bilancio.

3. Di seguito al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle società in accomandita per azioni, il conferimento dell'incarico alla società di revisione è deliberato ai sensi dell'articolo 2469 del codice civile».

Art. 6.

*(Sospensione cautelare e cancellazione
dall'Albo - Sanzioni)*

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa può disporre la sospensione cautelare dall'Albo per un periodo non superiore a sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano ritenere l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione delle società o di violazioni di legge.

2. In caso di accertate violazioni di legge e di disposizioni emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa o di irregolarità di gestione, la Commissione nazionale per le società e la borsa, previa contestazione degli addebiti agli amministratori e tenuto conto delle deduzioni presentate dagli stessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, può applicare una sanzione pecuniaria da due a venti milioni ovvero disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Delle sanzioni applicate viene data pubblicità, a spese della società, con le modalità di volta in volta stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

4. Qualora siano accertate violazioni di legge o irregolarità di gestione di eccezionale gravità, la Commissione nazionale per le società e la borsa, osservata la procedura di cui al comma 2 e sentiti gli amministratori, dispone la cancellazione della società dall'Albo.

5. In caso di accertata grave violazione del comma 2, lettera a), dell'articolo 2, ovvero qualora la società non abbia provveduto, entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 4, a convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione ovvero alla modifica dell'atto costitutivo, la società è posta, con decreto del Ministro del tesoro, in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6. Con la deliberazione da emanarsi non oltre cinque giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui al comma 5, la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede ai

sensi dell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La Commissione nazionale per le società e la borsa vigila altresì sulla liquidazione.

7. Nel caso in cui venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo, la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentiti gli amministratori della società, fissa un termine per la loro ricostituzione, non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale dispone la cancellazione della società dall'Albo.

Art. 7.

(Fondo nazionale di garanzia)

1. È istituito un Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di cui all'articolo 1.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, saranno determinate le modalità di organizzazione, di funzionamento e di finanziamento del Fondo, i criteri di contribuzione sulla base delle operazioni concluse dai soggetti di cui al comma 1, nonché i casi, le modalità e i limiti di intervento del Fondo e le norme per la gestione e gli investimenti delle attività del Fondo stesso. Il contributo al Fondo dovrà essere stabilito in misura non superiore al due per cento dei proventi lordi derivanti dall'applicazione delle tariffe di mediazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sarà previsto il trasferimento al Fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, spettante ad ogni singolo partecipante alle società di cui alla presente legge.

Art. 8.

(Sistemi informatici e telematici)

1. Nell'utilizzo di sistemi informatici e telematici, realizzanti il collegamento fra le singo-

le borse ed i singoli soggetti autorizzati alle negoziazioni, gli ordini della clientela debbono essere eseguiti rispettando le priorità di tempo nella ricezione degli ordini stessi ed i fissati bollati debbono indicare distintamente il prezzo, le commissioni, le spese applicate ed il luogo e l'ora della esecuzione dell'ordine.

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, può emanare disposizioni di carattere generale concernenti le modalità di tempo e di luogo per la liquidazione delle operazioni di borsa, nonchè gli adempimenti preliminari a tali liquidazioni, con eventuale prescrizione dell'utilizzo di sistemi di elaborazione accentrata dei relativi dati.

Art. 9.

*(Trasferimento a mezzo stanza
di compensazione)*

1. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, a mezzo della stanza di compensazione, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dei commi primo e terzo dell'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1992, possono essere iscritte all'Albo le società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2:

a) il cui capitale sia posseduto da agenti di cambio;

b) il cui capitale sia posseduto da agenti di cambio, da aziende e istituti di credito e da società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida, purchè al capitale sociale partecipino agenti di cambio in misura superiore al 50 per cento fino al 31 dicembre 1989 e non inferiore al 25 per cento fino al 31 dicembre 1992.

2. Gli agenti di cambio che sono soci, amministratori o dirigenti delle società di cui all'articolo 1 sono iscritti in un ruolo speciale

istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attività consentite dalla presente legge esclusivamente nell'interesse delle società di appartenenza, ed essere soci amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società.

3. Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1. Continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non saranno più banditi concorsi per la nomina ad agente di cambio.

4. Fino al 31 dicembre 1992 la Commissione nazionale per le società e la borsa può negare l'autorizzazione alla costituzione delle società che, tenuto conto del numero degli agenti di cambio ad esse partecipanti, possono determinare effetti restrittivi della concorrenza.